D.A. n. 63/GAB

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione ed in particolare il disposto di cui all'articolo 14, lettera r);

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche, contenente l'"*Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana*";

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante le "*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti*";

VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e successive modifiche, recante le "*Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana*";

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche, recante le "*Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, e successive modifiche, di "*Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana*";

VISTA la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, e successive modifiche, recante le "*Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia*";

VISTA la legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, e successive modifiche, recante "*Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali*";

VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, recante "*Istituzione del Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia*", che ha quale finalità la salvaguardia, la gestione, la difesa del patrimonio archeologico regionale, per

consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale maggio 2000, n. 10, e successive modifiche, che conferisce agli Assessori regionali le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ivi compresa ogni attribuzione relativa agli atti di nomina, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n.12 di emanazione del "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e smi"*;

VISTO il D.P.Reg. n. 237 del 19 maggio 2020 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Alberto Samonà Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

DATO ATTO che con DA. n. 13 del 25 marzo 2019 è stato approvato il sistema dei Parchi archeologici siciliani di cui al Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche;

DATO ATTO che con consequenziali DD.AA., ai sensi di quanto previsto dal Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, sono stati istituiti i Parchi archeologici di cui al DA. n. 13 del 25 marzo 2019;

RICORDATO che l'articolo 20, comma 8, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, conferisce al Parco autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

CONSIDERATO che, partendo dal principio ispiratore della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, quale *unicum* connotativo dell'identità culturale siciliana, è necessario mitigare la sperequazione tra i Parchi inseriti nel Sistema, garantendo il raggiungimento delle finalità istituzionali di quelli con insufficiente dotazione economica e, pertanto, in condizione di obiettiva difficoltà gestionale;

VISTO l'articolo 74 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, che modifica la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, integrandola con l'articolo 24-bis "*Fondo di solidarietà dei parchi archeologici*", che recita testualmente:

"1. Per il triennio 2021-2023 il dieci per cento delle risorse derivanti dallo sbigliettamento dei parchi archeologici di cui ai Titoli Ielle versato su apposito capitolo in entrata del bilancio della Regione, rubrica beni culturali e identità siciliana (Titolo 3, Tipologia 100), per finanziare le spese di funzionamento, fruizione e valorizzazione dei parchi con minori entrate economiche di cui alla presente legge (Missione 5, Programma 1).

2. Il piano di utilizzazione del fondo di cui all'articolo 24-bis della legge regionale n. 20/2000 introdotto dal comma 1 è regolamentato da apposito decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana da emanarsi entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana";

CONSIDERATO che, ai sensi di suddetto articolo, è necessario individuare criteri obiettivi e univoci per regolamentare il piano di utilizzazione del fondo di cui all'articolo 24-bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche;

TENUTO CONTO delle analisi effettuate dl dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana sulla sostenibilità economica della dotazione finanziaria minima per assicurare i servizi essenziali dei Parchi archeologici;

RITENUTO di dover adottare, nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nel D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, un processo di valutazione e programmazione per il perseguimento degli obiettivi con un orizzonte temporale triennale, utile a rendere affidabile ed efficiente l'utilizzo delle risorse, così da mitigare anche gli effetti contingenti del contesto emergenziale determinato dalla pandemia da COVID-19;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'individuazione di criteri obiettivi e univoci per regolamentare il piano di utilizzazione del fondo di cui all'articolo 24-bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche;

DECRETA

Articolo 1

1. Il piano di utilizzazione del Fondo di solidarietà dei Parchi archeologici di cui all'articolo 24-bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, è regolamentato secondo i criteri di cui al presente decreto.

Articolo 2

1. Per il triennio 2021-2023, il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana predispone entro il 30 gennaio di ogni anno il quadro sinottico dell'incasso medio derivante dallo sbigliettamento maturato nel triennio precedente da tutti i Parchi archeologici del Titolo I e II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, ad eccezione dell'anno corrente per il quale lo steso è predisposto entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Per il triennio 2021-2023, tutti i Parchi archeologici del Titolo I e II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, sono tenuti a prevedere nel bilancio d'esercizio un importo pari al dieci per cento dell'incasso medio derivante dallo sbigliettamento di cui al precedente comma, ad eccezione dell'anno corrente per il quale ogni Parco archeologico predispone apposita variazione di bilancio entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
3. L'importo di cui al comma precedente deve essere versato entro il 30 gennaio di ciascun anno nel capitolo in entrata 7857 del bilancio della Regione, rubrica Beni Culturali e Identità Siciliana, ad eccezione dell'anno corrente nel quale deve essere versato entro 15 giorni dalla variazione di bilancio di cui al precedente comma 2.

Articolo 3

1. Il Fondo di solidarietà così istituito è destinato a tutti i Parchi archeologici in condizione di obiettiva difficoltà gestionale derivante da insufficiente dotazione economica.
2. Ai fini del presente decreto, i parchi archeologici sono distinti in tre fasce, sulla base dell'incasso medio derivante dallo sbigliettamento maturato nel triennio precedente all'anno di riferimento:
A) Parchi archeologici che hanno maturato un incasso medio inferiore a €. 100.000,00;
B) Parchi archeologici che hanno maturato un incasso medio compreso tra €. 100.000,00 e €. 500.000,00;
C) Parchi archeologici che hanno maturato un incasso medio superiore a €. 500.000,00.

Articolo 4

1. La dotazione economica del Fondo di Solidarietà è ripartita secondo le modalità appresso specificate tra i Parchi archeologici di fascia "A" e "B";
2. A tutti i Parchi archeologici di fascia "A" è assicurato l'importo di €. 100,000,00, come dotazione finanziaria minima.
3. La restante dotazione del Fondo di Solidarietà è ripartita in parti uguali tra i Parchi archeologici di fascia "A" e "B", subordinatamente alla presentazione dei programmi annuali e triennali di attività e interventi da eseguire all'interno del perimetro del Parco archeologico da parte del Parco stesso di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche.

Articolo 5

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 4, della Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

Palermo, lì 29/09/2021

F.to L'Assessore
Alberto Samonà

Relazione tecnica di accompagnamento alla bozza del D.A. "Fondo di Solidarietà Parchi Archeologici"

Il principio generale dalla legge regionale 3 novembre 2000 n. 20 Titolo II sancisce l'identificazione di un "sistema dei parchi", inteso come *unicum* formato dai singoli parchi archeologici in esso inseriti e connotativi, nel loro complesso, dell'identità culturale siciliana.
Partendo da siffatto principio ispiratore, l'articolo 74 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, ha istituito un fondo che, attingendo esclusivamente alle entrate dei parchi archeologici di cui ai Titoli I e II della legge regionale 3 novembre 2000 n. 20, si pone l'obiettivo di garantire il raggiungimento delle finalità istituzionali dei Parchi con insufficiente dotazione economica, senza che per questo derivino maggiori oneri per la finanza regionale.
Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che il piano di utilizzazione del suddetto fondo è regolamentato da apposito decreto dell'Assessore regionale per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e sentita la competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.
Orbene, la bozza del suddetto Decreto assessorile, cui la presente relazione è d'accompagnamento, assolve al dettato normativo prevedendo che tutti i Parchi archeologici del Titolo I e II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 sono tenuti a prevedere nel bilancio d'esercizio per il triennio 2021/2023 un importo pari al dieci per cento dell'incasso medio derivante dallo sbigliettamento, da versare ciascun anno nel capitolo in entrata 7857 del bilancio della Regione, rubrica Beni Culturali e Identità Siciliana, appositamente istituito.
Il Fondo di solidarietà così definito è destinato a tutti i Parchi archeologici in condizione di obiettiva difficoltà gestionale derivante da insufficiente dotazione economica, che ai fini del piano di utilizzazione sono distinti in tre fasce sulla base dell'incasso medio derivante dallo sbigliettamento maturato nel triennio precedente all'anno di riferimento: A) Parchi archeologici con incasso medio inferiore a €. 100.000,00; B) con incasso medio compreso tra €. 100.000,00 e €. 5000.000,00 e C) con incasso medio superiore a €. 500.000,00.
Il principio adottato per il riparto, obiettivo e parametrato, favorisce una maggiore attenzione nei confronti dei parchi con minori disponibilità (fascia A), assicurandogli aprioristicamente una dotazione finanziaria minima addizionale di €. 100,000,00.
Solo la restante parte della dotazione del Fondo di Solidarietà è ripartita in parti uguali tra i Parchi archeologici di fascia "A" e "B", subordinatamente alla presentazione dei programmi annuali e triennali di attività e interventi da eseguire all'interno del perimetro del Parco archeologico da parte del Parco stesso di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, così da incentivare anche l'efficienza e l'efficacia dell'azione propositivo/gestionale adottata dalla direzione dei singoli Parchi.

L'Assessore
Alberto Samonà